ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2006/126/CE E 2009/113/CE

Art. 22

Disposizioni in materia del modello di patente

Il modello di patente di guida comunitaria, di cui all'articolo 116, comma 3, Codice della strada, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto, e' conforme al modello comunitario di cui all'allegato I. La sigla distintiva delle patenti rilasciate dallo Stato italiano figura, sulle stesse, in un rettangolo di colore blu ed e' circondata da dodici stelle gialle. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, possono essere apportate, previo accordo con la Commissione europea, eventuali modifiche al predetto modello, ivi comprese quelle necessarie per l'elaborazione elettronica della patente di guida. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida. Il materiale usato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni in applicazione delle specifiche disposizioni integrative, che saranno adottate dal Consiglio dell'Unione europea, intese a modificare elementi non essenziali di cui alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente le patenti di guida. Lo Stato italiano puo' introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi. Per le finalita' di cui al comma 2 e previa adozione di specifiche disposizioni da parte della Commissione dell'Unione europea, lo Stato italiano, fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, puo' inserire un supporto di memorizzazione - microchip - nelle patenti di guida, contenente i dati armonizzati delle stesse, riportati nel modello di cui all'allegato I del presente decreto. Tale supporto di memorizzazione sara' soggetto ad omologazione CE, subordinata alla dimostrazione della capacita' dello stesso di resistere ai tentativi di manipolazione ed alterazione dei dati. In ogni caso, la presenza del microchip non e' un presupposto per la validita' della patente. Lo smarrimento, l'illeggibilita' o qualunque altro danneggiamento dello stesso non incidono sulla validita' del documento. Alla copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione di cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

Versione in vigore dal 15 maggio 2011, non più in vigore dal 2 febbraio 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE
Estremi	Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-59-2011/art-22-disposizioni-in-materia-del-modello-di-patente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it